



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 164 del 20/06/2012 – 27/06/2012 Udienza pubblica del 08/05/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Inizio di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardività dei ricorsi - Reiezione.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dei ricorsi, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, avverso l'articolo 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nuovamente dalla Regione Emilia-Romagna, avverso l'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poiché il decreto-legge ha efficacia immediata ed è quindi impugnabile tempestivamente, tenendo però conto che soltanto con la legge di conversione detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità, sicché la Regione può, a sua scelta, impugnare sia il solo decreto legge, sia la sola legge di conversione, quanto entrambi.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4



legge 30/07/2010, n. 122

Massima n. 2 :

Titolo

Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Inizio di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze regionali residuali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Asserita violazione delle competenze regionali statutarie nelle materie artigianato e industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statutaria di integrazione e attuazione nella materia industria e commercio - Asserita violazione della competenza regionale in materia urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica - Asserita violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.

Testo

Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella parte in cui avrebbe violato le competenze regionali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, e dunque anche la competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta, in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e inoltre le competenze regionali statutarie nelle materie «artigianato» ed «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio», e nell'emanazione di norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia «industria e commercio», previste dagli artt. 2, primo comma, lettere p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché la competenza regionale in materia «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», prevista dall'art. 2, primo comma, lett. g) dello Statuto speciale, e in subordine il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

Ed invero l'ambito applicativo della disciplina involge la generalità dei cittadini, esulando la materia della concorrenza, e giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali permettendo una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni – anche a statuto speciale - finalizzata ad assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, tenuto fermo l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	<p>estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica ed alla tutela del diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4 legge 30/07/2010, n. 122</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 4 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it